

OGGETTO: D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 – Provvedimenti a sostegno dei professionisti connessi all'emergenza sanitaria da *coronavirus* (COVID-19)

DOCUMENTO DI SINTESI

Le disposizioni del D.L. in oggetto non risultano ben chiare per quanto riguarda il sostegno ai professionisti anche in merito alle modalità operative ma, al fine comunque di dare un contributo per quanto ad oggi possibile, si riportano in sintesi alcuni articoli del succitato D.L. n. 18/2020 che (in qualche modo) interessano i professionisti e per i quali si auspicano ulteriori più incisivi e precisi provvedimenti.

In particolare il **comma 9 dell'art. 23** recita:

Il bonus di cui al comma 8 (acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro) è **altresi riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS**, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Gli **articoli 27 e 28** riconoscono ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata dell'INPS, nonché alle gestioni speciali dell'AGO, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, purché non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'articolo 44 recita:

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi (**ivi inclusi i professionisti iscritti di diritto privato di previdenza obbligatoria**) che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

All'articolo 54, si aggiunge, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini") dei lavoratori autonomi **e dei liberi professionisti che autocertifichino** ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o

della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo, ferme restando le condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell'indicatore dell'ISEE.

L'articolo 62 prevede:

- a) **la sospensione** degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020;
- b) **la sospensione** dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 63 riconosce un premio pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni lavorativi svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020, ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

.....
Alle suddette disposizioni si aggiungono quelle in materia di "lavoro agile" (**articolo 39**) e di credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (**articolo 64**), che - unitamente ad altre - potrebbero essere di interesse degli iscritti facenti parte di studi o imprese operanti nel settore di competenza, nonché le previsioni in tema di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione:

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Alla luce di quanto sopra risulta evidente che sia necessario attendere disposizioni e migliori indicazioni soprattutto con i Decreti Attuativi Ministeriali che verranno emessi.

Per nuove e/o più precise indicazioni che saranno per la fattispecie disposte dalle Istituzioni Nazionali, verranno poste a conoscenza agli iscritti con pubblicazione sul Sito ufficiale del Collegio.